



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI RIETI

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	DE LULLO	EGISTO	Presidente
<input type="checkbox"/>	SANTILLI	VINCENZO LUCIANO	Relatore
<input type="checkbox"/>	TANFERNA	MARIO	Giudice
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 207/2017  
spedito il 20/09/2017

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-LAV.AUTON 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ADD.REG. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IVA-ALTRO 2013

contro:

AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE RIETI

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0000065 TARI 2015
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-ADD.REG. 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-LAV.AUTON 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250071 IRPEF-ALTRO 2012
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ADD.REG. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ADD.COM. 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IRPEF-ALTRO 2013
- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0250143 IVA-ALTRO 2013

contro:

AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - RIETI

difeso da:

AVV. MOSTOCOTTO ALESSIA  
VIA DEI LAURI, 10 02100 RIETI

- avverso ESTRATTO DI RUOLO n° 0000065 TARI 2015
- contro:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 207/2017

UDIENZA DEL

13/03/2018 ore 09:30

N°

75/2018

PRONUNCIATA IL:

13 MAR. 2018

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

25 SET. 2018

Il Segretario

*Daniela Lucentini*  
ASSISTENTE TRIBUTARIO  
DANIELA LUCENTINI



(segue)

COMUNE DI RIETI  
P.ZZA V.EMANUELE II,1 02100 RIETI

**proposto dai ricorrenti:**  
FUSACCHIA GIUSEPPE  
VIA DELLA BIOCHIMICA VAZIA 31 02100 RIETI RI

**difeso da:**  
AVV. LEPORELLI FEDERICA  
VIA BALDO DEGLI UBALDI,272 00167 ROMA RM

**difeso da:**  
AVV. SCARPINO GIULIA  
VIA UBALDO DEGLI UBALDI,272 00167 ROMA RM

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 207/2017

UDIENZA DEL

13/03/2018 ore 09:30

### Svolgimento del procedimento

Trattasi di ricorso presentato da Fusacchia Giuseppe avverso gli estratti di ruolo n. 0000065, 0250071 e 0250143 relativi a tre cartelle di pagamento per un totale di €. 30.647,08, di cui due sono di competenza dell'Agenzia delle Entrate:

- 1)- la n. 09620160006367325 per il recupero di IRPEF anno 2012, ex art. 36 Ter del DPR 602/73;
- 2)- la n. 09620160009389926, per recupero Irpef ed Iva anno 2013 ex art. 36 bis. Infine la n.09620160008151 riferita al Comune di Rieti per la Tari 2015.

Con il ricorso notificato all'Agenzia delle Entrate, al Comune di Rieti e all'Agente di riscossione, la parte impugna gli estratti di ruolo affermando:

- 1)- l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art.19 del D.Lgs. 546/92;
- 2)- l'intervenuta decadenza alla riscossione da parte dell'Agenzia delle Entrate di Rieti;
- 3)- la mancata notifica dell'accertamento;
- 4)- la nullità della notifica delle cartelle di pagamento inviate con Pec;
- 5)- il mancato computo degli interessi, sanzioni ed aggi maturati.

Chiede la nullità della procedura di esecuzione avanzata da Equitalia e di conseguenza l'illegittimità delle cartelle di pagamento.

L'Agenzia delle Entrate, preliminarmente chiede l'inammissibilità del ricorso avverso gli estratti di ruolo, in quanto non sono atti impugnabili.

Trattasi di iscrizioni ex art. 36 bis e 36 ter, cioè di importi dichiarati e non versati, le cartelle sono state regolarmente notificate (all.5 e 6) non impugnate e quindi definitive.

L'Equitalia, quale delegato alla riscossione, insiste sui ruoli che sono stati regolarmente notificati tramite posta certificata (PEC);

Il Comune di Rieti insiste sulla notifica prima dell'avviso bonario e poi della cartella, non impugnata.

Concludono con il rigetto o l'inammissibilità del ricorso e con la richiesta delle spese di giudizio.



Nell'udienza in camera di consiglio del 14.11.2017, la Commissione rigetta l'istanza di sospensione non ravvisando i presupposti richiesti, quanto meno relativi alla sussistenza del periculum, con spese al definitivo.

Nell'udienza pubblica del 13.03.2018, è presente per il contribuente l'Avv. Scarpino Giulia che si riporta al ricorso ed insiste per l'accoglimento dello stesso. L'Agenzia delle Entrate di Rieti si riporta alle controdeduzioni in atti. Il rappresentante del Comune di Rieti si riporta alle controdeduzioni in atti e così pure l'Avv. Mostocotto per l'Equitalia. La Commissione sentite le parti trattiene in decisione il ricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Osserva la Commissione, che prima di entrare nel merito, è stata discussa l'inammissibilità del ricorso sollevata dall'Ufficio, avverso l'estratto di ruolo che non è atto impugnabile. Comunque, va premesso che tali cartelle, pur risultando regolarmente notificate (vedi allegati in atti) con esito positivo, non sono state impugunate e quindi si sono rese definitive.



L'estratto di ruolo, infatti, è definito quale elaborato informatico, atto interno formato dall'Agente della riscossione privo di qualsivoglia pretesa impositiva, diretta e/o indiretta e dunque non impugnabile per mancanza di interesse del debitore, sia per quanto stabilito dall'art. 19 del D.lgs.546/92, sia per quanto risulta dalle sentenze della Cassazione 12646 sez. VI e V del 17.06.2016 e 111142 del 29.05.2015.

In tali sentenze infatti viene sottolineato che tale documento non ha, di per sé, una funzione impositiva, in quanto è la fedele riproduzione della parte del ruolo relativa alla o alle pretese creditorie azionate verso il debitore con la cartella esattoriale, contenente tutti gli elementi essenziali per identificare la persona del debitore, la causa e l'ammontare della pretesa creditoria.



Dal che, si deduce che esso costituisce solo idonea prova della entità e della natura del credito portato dalla cartella esattoriale ivi indicata, anche ai fini della verifica della natura tributaria o meno del credito annotato, e quindi della verifica della giurisdizione del giudice adito. Pertanto, al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente, non esiste l'autonoma impugnabilità dell'estratto di ruolo, e la sentenza della Cassazione dallo stesso citata, afferma l'impugnabilità del ruolo solo nel

caso in cui non siano state notificate le cartelle relative al destinatario del ruolo stesso e non su una norma specifica.

Nel caso in esame le cartelle sono state tutte regolarmente notificate e non impugnate; di conseguenza tutte le eccezioni di merito non hanno alcuna validità e non possono essere sollevate in sede di ricorso contro gli estratti di ruolo perché ogni atto è impugnabile solo per vizi propri.

Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e le spese di giudizio seguono la soccombenza, così come da dispositivo.

La Commissione,


P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese di lite nella misura di €. 1.500,00 a favore di ciascuna parte costituita.

Rieti, 13.03.2018

IL RELATORE

(Vincenzo Luciano Santilli)



IL PRESIDENTE

(Egisto De Lullo)

